

Scadenzario n. 7/7



FISCALE	CHI	COSA
15 luglio		<p>IVA - Fatturazione differita mese precedente</p> <p>I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 luglio		<p>IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile</p> <p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di giugno (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno.</p>

FISCALE	CHI	COSA
16 luglio		<p>IVA - Versamento rata saldo Iva 2020</p> <p>I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, devono versare la 5° rata aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la 5a rata, applicazione degli interessi nella misura dell'1,32%), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 luglio		<p>RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamento</p> <p>I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal "<u>Decreto Cura Italia</u>" (DL 18/2020) e dal <u>Decreto Liquidità</u> (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata.</p> <p>Ricordiamo che l'altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.</p> <p>Per approfondire leggi gli articoli "<u>Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre</u> " <u>"Sospensione contributi INPS per Covid proroga al 31.1.2021".</u></p>

FISCALE	CHI	COSA
20 luglio		<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2021 e saldo 2020 soggetti ISA e forfettari</p> <p>ATTENZIONE: Slitta dal 30 giugno al 20 luglio 2021, il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), compresi quelli che aderiscono al regime forfetario (<u>Comunicato del MEF n. 133 del 28.06.2021</u>)</p> <p>Pertanto per i soggetti ISA e forfetari che beneficiano della proroga <u>Dpcm del 28.06.2021</u>, il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA in scadenza il 30 giugno, è prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Lo prevede il <u>Dpcm del 28.06.2021</u>. I contribuenti che possono beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2021, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, • i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), • i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta

		<p>base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.</p> <p>Per quanto riguarda i soggetti IRES, si tratta dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il Bilancio 2020 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Devono quindi effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione; <p>I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IRPEF / IRES / IVA 2020 • acconto 2021 IRPEF / IRES • addizionali IRPEF; • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS); • cedolare secca; • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata; • IVIE / IVAFE; • Diritto CCIAA.
FISCALE	CHI	COSA
30 luglio	Soggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del <u>28.06.2021</u>	<p>DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 SOGGETTI IRES - Versamento imposte</p> <p>I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che si avvalgono della facoltà di effettuare i</p>

		<p>versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, • del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021 <p>Il versamento va effettuato con Modello F24 con modalità telematiche.</p>
FISCALE	CHI	COSA
30 luglio		<p>OPERAZIONI STRAORDINARIE - Versamento imposta sostitutiva</p> <p>Le Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1126 - Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 - 47, L. n. 244/2007, applicando la maggiorazione dello 0,40% a</p>

titolo di interesse corrispettivo, in quanto si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

N.B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%.

I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al **versamento della rata dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, **nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti**, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:

- 1821 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali
- 1822 - Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività
- 1823 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 - Maggiori valori crediti

applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in quanto si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

FISCALE	CHI	COSA
30 luglio		<p>OPERAZIONI STRAORDINARIE AFFRANCAMENTO - Versamento imposta sostitutiva</p> <p>I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 che si avvalgono della facoltà di affrancare (di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter del D. L. n. 185/2008), in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative, devono effettuare il versamento in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 16% , sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1843 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n.

185/2008 - Maggiori valori attività immateriali.		
FISCALE	CHI	COSA
30 luglio		<p>RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte</p> <p>Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 giugno 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 luglio	Imprese industriali e dell'Edilizia	<p>CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabili</p> <p>Adempimento: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni</p>

		<p>temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio .</p> <p>Modalità: procedura telematica sul portale INPS .Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 luglio	I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.	<p>INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedente</p> <p>Adempimento: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.</p> <p>Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.</p> <p>Modalità: Via telematica sul sito dell'Inps.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 luglio		<p>IVA CREDITO INFRANNUALE - Invio Modello TR</p> <p>I contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali, devono presentare la richiesta di</p>

		<p>rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e scaricabile qui.</p> <p>ATTENZIONE: Il termine cade di sabato, ed è prorogato al primo giorno feriale successivo, ovvero al 2 agosto 2021.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 luglio		<p>ROTTAMAZIONE TER - Versamento rate 2020</p> <p>ATTENZIONE: Ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento contenuta nel Decreto Sostegni n. 41/2021 che ha previsto il differimento al 31 luglio 2021 del termine "ultimo" per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata, in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> le rate della "Rottamazione-ter" che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate. <p>Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 luglio		<p>SALDO E STRALCIO - Versamento rate 2020</p> <p>A seguito della proroga contenuta nel Decreto Sostegni n. 41/2021 per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate</p>

scadute nel 2020 è differito al **31 luglio 2021**.

Per mantenere i benefici del “**Saldo e stralcio**”, entro il 31 luglio 2021 dovranno quindi essere **corrisposte le rate scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021**. Per il termine del **31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni** di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il **9 agosto 2021**.